

Comune di Bardolino
Provincia di Verona



REGOLAMENTO AFFIDI FAMILIARI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 08.07.2002

Articolo 1 – Oggetto

Oggetto del presente regolamento è la gestione degli affidi familiari a favore dei minori residenti nel distretto socio – sanitario n. 1 (Bardolino – Brenzone – Castelnuovo del Garda – Garda – Lazise – Malcesine – Peschiera – Torri del Benaco).

Articolo 2 – Finalità dell'affido familiare

I Comuni del Distretto socio sanitario n. 1, sensibili alle problematiche minorili del proprio territorio, promuovono, ai sensi della Legge 184/1983, l'affidamento familiare come uno dei possibili strumenti di intervento a sostegno dei minori che si trovano “temporaneamente privi di un ambiente familiare idoneo” (articolo 2 Legge 184/1983).

Esso ha lo scopo di garantire al minore le condizioni migliori per il suo sviluppo psicofisico, qualora la famiglia d'origine si trovi temporaneamente impossibilitata ad assicurarle.

L'affido si realizza inserendo il minore in un'altra famiglia, possibilmente con figli minori, o ad una persona singola, a regime diurno o residenziale, per un periodo di tempo delimitato, tenendo conto di eventuali prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria. L'affido è di tipo giudiziale quanto è disposto da un provvedimento del Tribunale per i minorenni ove manchi l'assenso dei genitori. L'affido è di tipo consensuale quando è disposto dal Sindaco su proposta del servizio sociale, con il consenso dei genitori e con il provvedimento del Giudice Tutelare.

I servizi competenti, qualora ne valutino l'opportunità, possono utilizzare altre forme di intervento più idonee ai bisogni del minore.

Articolo 3 – Compiti del servizio minori dell'Azienda ULSS 22

Il servizio minori dell'ULSS 22 è il servizio titolare per la gestione dell'affido familiare giudiziale e consensuale.

Il servizio minori provvede a:

- A) stendere in forma scritta il progetto di affido;
- B) formalizzare l'affido attraverso una sottoscrizione di impegno da parte della famiglia di origine (in caso di affido consensuale) degli affidatari (sempre che non esista provvedimento da parte dell'Autorità Giudiziaria), secondo apposita modulistica;
- C) assicurare il mantenimento dei rapporti del minore con la famiglia di origine, agendo ove possibile per regolamentare le modalità degli stessi ai fini del buon

andamento del provvedimento e nel rispetto di eventuali prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria.

- D) mantenere i rapporti con l'Autorità Giudiziaria, con i servizi socio sanitari del territorio, con il Movimento Gruppi Famiglia, e con le Agenzia educative del territorio (Scuole, Gruppi, Associazioni, ecc.);
- E) mantenere i rapporti con la famiglia affidataria attraverso periodici incontri per sostenere il progetto di affido e verificarne l'andamento;
- F) realizzare interventi a favore della famiglia di origine al fine di superare le difficoltà che hanno portato all'affido.

Articolo 4 – Compiti del servizio sociale professionale di base dell'Azienda ULSS 22

Il Servizio Sociale Professionale di Base del comune di residenza del minore è il titolare degli affidi diurni che non prevedono il coinvolgimento dell'Autorità Giudiziaria.

Per gli affidi consensuali e giudiziali gestiti dal Servizio Minori il Servizio Sociale Professionale di Base:

- a) Partecipa alla stesura del progetto di affido e ai momenti di verifica previsti;
- b) Invia al Comune di residenza del minore una relazione in cui, oltre al programma di intervento, si prevedano l'importo da corrispondere alla famiglia affidataria ai sensi di quanto previsto dall'articolo 8 e la compartecipazione al costo dell'affido da parte della famiglia d'origine. Nel caso in cui non si preveda da parte della famiglia d'origine una compartecipazione del costo dell'affido, il Servizio Sociale deve motivare questa valutazione.

Articolo 5 Compiti del Servizio Educativo Territoriale dell'Azienda ULSS 22

Il Servizio Educativo Territoriale del comune di residenza del minore partecipa, ove il caso lo richieda, alla stesura del progetto di affido e ai momenti di verifica previsti.

Articolo 6 Compiti del Servizio dell'area materna infantile dell'Azienda ULSS 22

Il Servizio Minori, quando le necessità lo richiedono, provvede a segnalare ai servizi dell'Area materno infantile (Servizi di Neuropsichiatria, Psicologia dell'Età Evolutiva, Logopedia, Foniatria, Fisiatria) il minore in affidamento per effettuare le prestazioni di cui ha bisogno. Tali servizi vengono svolti dall'operatore cui compete il territorio ove il minore si trova in affidamento.

Il Servizio Sociale di Base, nel caso di affidi diurni, richiede ai citati servizi, consulenza, collaborazione per l'analisi della situazione e dell'eventuale presa in carico del minore e della famiglia.

Articolo 7 Compiti del movimento gruppi famiglia

Il Movimento Gruppi Famiglia provvede a:

- a) sostenere gli affidatari (famiglie, possibilmente con figli minori o persone singole) che accolgono minori attraverso consulenze psicologiche, educative, sociali e attività di formazione permanente;
- b) promuovere la divulgazione e l'informazione sulle problematiche dell'affido attraverso pubblicazioni, incontri aperti agli utenti, alla popolazione, alle associazioni, ecc.;
- c) stipulare un'assicurazione a favore di ogni minore in affido familiare, sia residenziale che diurno, che copra gli eventuali danni compiuti dal minore verso terzi (R.C.T.) e che copra gli infortuni sia di lieve entità che di grave entità (fino alla morte, che il minore può subire. Le condizioni delle polizze assicurative saranno preventivamente comunicate all'Azienda ULSS 22;
- d) partecipare con il Servizio Minori e il Servizio Sociale di Base (per l'affido diurno) all'abbinamento minore – famiglia affidataria;
- e) effettuare, con il Servizio Minori e il Servizio Sociale di Base, (per l'affido diurno) verifiche periodiche sull'andamento degli affidi familiari.

Per le attività indicate ai punti a), b), c), il Comune di residenza del minore versa al Movimento Gruppi Famiglia **L. 2.500** per ogni giornata trascorsa dal minore in affido residenziale o diurno.

Il Movimento Gruppi Famiglia si impegna a rendere disponibili le famiglie affidatarie prioritariamente agli operatori dell'Azienda ULSS 22 competenti per le situazioni di minori residenti nel Distretto n. 1.

Articolo 8 Compiti del Comune

Le Amministrazioni Comunali del Distretto 1, una volta approvato il progetto di affido proposto dai servizi competenti, provvede, ai sensi della legge 184/83, art. 80, comma terzo, così come specificato dal Regolamento Regionale n. 8 del 17 dicembre 1984 "Determinazione degli standard dei servizi sociali" a:

- a) Corrispondere al nucleo affidatario, su proposta del Servizio Sociale Professionale di Base, una somma per le spese vive del mantenimento del minore nelle seguenti forme:
- per gli affidi familiari liquidare mensilmente alle persone singole e alle famiglie che hanno minori in affidamento residenziale, per ogni minore affidato e per tutto il periodo di durata dell'affidamento, una somma pari all'ammontare della pensione minima INPS per lavoratori dipendenti. Detta somma è diminuita dell'importo pari agli assegni familiari, agli assegni assistenziali, ai trattamenti previdenziali e/o altro reddito relativi al minore e di cui l'affidatario detenga la disponibilità;
 - per gli affidi di minori a parenti in regime residenziale, liquidare una somma che va da un minimo, pari alla metà della pensione minima INPS per lavoratori dipendenti, ad un massimo pari all'intero ammontare della pensione minima INPS per lavoratori dipendenti, salvo situazioni particolari;
 - per gli affidi diurni sia a parenti che ad altre famiglie, liquidare una somma che va da un minimo, pari alla metà della pensione minima INPS per lavoratori dipendenti, ad un massimo pari all'intero ammontare della pensione minima INPS per lavoratori dipendenti;
- b) corrispondere agli affidatari, per documentate spese straordinarie a favore del minore in affido sia a regime diurno che residenziale, un contributo per il sostenimento delle stesse con la procedura sopra evidenziata;
- c) liquidare al Movimento Gruppi Famiglia la somma prevista dall'articolo 7;
- d) richiedere alla famiglia di origine, su proposta del Servizio Sociale Professionale di Base, una quota di compartecipazione per il servizio così come previsto dal comma b) dell'articolo 4;
- e) emettere il provvedimento di affido consensuale, come da apposita modulistica;
- f) inviare al Giudice Tutelare presso il Tribunale Civile il provvedimento di affido consensuale e, dopo la vidimazione del Giudice Tutelare, trasmettere una copia al Servizio Minori come da apposita modulistica.

Articolo 9 – Procedura dell’Affido

Affidi con decreto del Tribunale per i minorenni

- a) Il Servizio Minori dell'ULSS n. 22 predispone il progetto con gli operatori territoriali coinvolti e invia al Comune di residenza del minore il progetto di affido giudiziale con l'indicazione della famiglia affidataria;

- b) Il Servizio Sociale Professionale di Base allega al progetto di cui al comma a) la proposta di contributo economico alla famiglia affidataria, ai sensi dei criteri descritti all'articolo 8, e al Movimento Gruppi Famiglia ai sensi dell'articolo 7;
- c) Il Comune di residenza provvede alla liquidazione mensile della somma approvata di cui al comma b), su rendicontazione da parte del Servizio Sociale Professionale di Base dell'effettuazione del servizio.

Affidi consensuali

- a) Il Servizio Minori predispone il progetto con gli operatori territoriali coinvolti e invia al Comune di residenza del minore il progetto di affido consensuale con l'indicazione della famiglia affidataria;
- b) il progetto di affido del Servizio Minori è accompagnato dalla sottoscrizione di impegno da parte degli affidatari e dalla sottoscrizione di impegno della famiglia di origine del minore, come da apposita modulistica;
- c) il Servizio Sociale Professionale di Base allega al progetto di cui al comma a) la proposta di contributo economico alla famiglia affidataria, ai sensi dei criteri descritti all'articolo 8 e al Movimento gruppi Famiglia ai sensi dell'articolo 7;
- d) il Sindaco del Comune di residenza del minore decreta il provvedimento di affido familiare, come da apposita modulistica;
- e) il Comune di residenza del minore invia il provvedimento del Sindaco di cui al comma d) al Tribunale Civile in quadruplica copia per la vidimazione del Giudice Tutelare, come da apposita modulistica;
- f) il Comune di residenza provvede alla liquidazione mensile della somma di cui al comma c) su rendicontazione da parte del Servizio Sociale Professionale di Base dell'effettuazione del servizio.

Affidi diurni

- a) Il servizio Sociale Professionale di Base predispone il progetto in collaborazione, ove necessario, con lo psicologo del Servizio di Psicologia dell'Età Evolutiva e lo invia al Comune di residenza del minore con l'indicazione della famiglia affidataria;
- b) il progetto di affido del Servizio Sociale Professionale di Base sarà accompagnato dalla sottoscrizione di impegno da parte degli affidatari e dalla sottoscrizione di impegno della famiglia di origine del minore, come da apposita modulistica;

- c) il Servizio Sociale Professionale di Base allega al progetto di cui al comma a) la proposta di contributo economico alla famiglia affidataria, ai sensi dei criteri descritti all'articolo 8, e al Movimento Gruppi Famiglia ai sensi dell'articolo 7;
- d) il Comune di residenza provvede alla liquidazione mensile della somma proposta di cui al comma c), su rendicontazione da parte del Servizio Sociale Professionale di Base dell'effettuazione del servizio,

Articolo 10 – La famiglia d'origine

I Servizi titolari dei progetti di affido (Servizi minori e Servizio Sociale di Base) hanno il compito di mettere in atto tutti gli interventi necessari a superare le difficoltà della famiglia d'origine per favorire il rientro del minore.

La famiglia d'origine si impegna a:

- a) rispettare gli impegni assunti con i servizi tramite accordi scritti e ben definiti;
- b) collaborare con gli operatori sociali e con gli affidatari per il rientro del minore in famiglia;
- c) rispettare modalità, orari e durata degli incontri con il minore previamente concordati con gli operatori sociali, nel rispetto delle esigenze del minore stesso e delle eventuali prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria;
- d) contribuire, a seconda delle proprie possibilità economiche, alle spese relative al minore.

Articolo 11 – Gli affidatari

Gli affidatari si impegnano a:

- a) provvedere alla cura, al mantenimento, all'educazione e all'istruzione del minore in affido, instaurando un clima affettivo che ne favorisca la crescita;
- b) assicurare un'attenta osservazione dell'evoluzione del minore in affido, con particolare riguardo alle condizioni psicofisiche ed intellettive, alla socializzazione ed ai rapporti con la famiglia d'origine;
- c) assicurare la collaborazione con gli operatori sociali e seguire le indicazioni date dall'equipe che segue il minore;
- d) assicurare la massima discrezione circa la situazione del minore in affido e della famiglia di origine;
- e) partecipare alle attività formative e di valutazione proposti dal Movimento Gruppi Famiglia;

- f) usufruire, se lo ritengono opportuno, della consulenza offerta dal personale del Movimento Gruppi Famiglia,

Articolo 12 – Verifica del Regolamento

Per verificare la corretta attuazione del regolamento è istituito un collegio di verifica così composto:

Rappresentante Servizi Sociali Azienda ULSS 22

Rappresentante Servizio Minori Azienda ULSS 22

Rappresentante Servizio Sociale Professionale di Base Azienda ULSS 22

Rappresentante Movimento Gruppi Famiglia.